



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
DI PRATO

IPA:ODCEC\_PO A00:ODCEC PO REG:ODCEC PO



N°: E0001246 del 25/03/2026

## **REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE DI STUDIO NOMINATE DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PRATO**

*(versione approvata in data 17.03.2026)*



## **REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE DI STUDIO CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PRATO**

---

### **ART. 1 - FINALITÀ E ISTITUZIONE**

1. È facoltà del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Prato istituire Commissioni di studio, quali organismi consultivi, al fine di fornire pareri, attraverso elaborati e scritti, direttamente o indirettamente attinenti alla professione, nonché di collaborare all'attuazione delle funzioni istituzionali dell'Ordine;
2. Le Commissioni di studio rappresentano certamente uno dei più importanti strumenti a disposizione del Consiglio dell'Ordine per il perseguimento di tali finalità, configurandosi come poli di aggregazione degli iscritti su problematiche inerenti all'attività professionale. Esse costituiscono, infatti, al contempo un mezzo di partecipazione alle attività ordinistiche aperto a tutti e un'opportunità di approfondimento scientifico, utile sia ai singoli Colleghi sia all'intera Categoria. Nella formazione delle Commissioni il Consiglio promuove attivamente la partecipazione degli iscritti con meno di cinque anni di anzianità di iscrizione all'Albo, al fine di favorire il ricambio generazionale e l'apporto di nuove competenze tecnologiche.
3. Alle Commissioni sono, in linea generale, attribuiti i seguenti compiti:
  - a) fornire assistenza, indicazioni e pareri al Consiglio dell'Ordine nell'ambito della propria attività istituzionale, ove richiesto;
  - b) studiare ed approfondire argomenti e tematiche nei settori attinenti alla professione del Dottore Commercialista e dell'Esperto Contabile;
  - c) organizzare attività formative a supporto degli iscritti;
  - d) predisporre documenti ed elaborati a supporto dell'attività svolta;
  - e) promuovere e realizzare iniziative in coordinamento con altre Commissioni di studio per le materie di interesse comune;
  - f) promuovere lo spirito di colleganza tra i partecipanti.
4. Il Consiglio dell'Ordine determina le materie di competenza delle Commissioni. Le Commissioni possono svolgere attività di studio su argomenti i cui esiti potranno, su decisione del Consiglio, essere oggetto di stampa e diffusione.

La divulgazione dei risultati dei lavori delle Commissioni potrà avvenire, a cura del Consiglio dell'Ordine, mediante:

  - convegni, seminari, forum e conferenze stampa;
  - pareri non vincolanti agli iscritti;
  - circolari periodiche, quaderni o altre pubblicazioni editoriali;
  - periodico locale;
  - rubriche televisive, social network, podcast, videopodcast, sito web dell'Ordine e webradio.
5. Gli argomenti da trattare sono individuati dalle Commissioni nell'ambito degli obiettivi proposti e condivisi dai componenti; essi possono altresì essere affidati direttamente alle Commissioni dal Consiglio dell'Ordine, al fine di affrontare e risolvere problematiche e situazioni di interesse per la Categoria.



Su proposta del Presidente della Commissione e d'intesa con il Consiglio dell'Ordine, possono inoltre essere trattati temi affini agli obiettivi assegnati; in tal caso, deve esserne data tempestiva comunicazione al Consiglio dell'Ordine da parte del Delegato o del Presidente della Commissione.

## ART. 2 - COMPOSIZIONE E NOMINE

1. Le Commissioni sono composte da un numero di partecipanti preferibilmente compreso tra cinque e venti;
2. I componenti devono essere individuati tra gli iscritti all'Albo che non siano sottoposti a sospensione dall'esercizio professionale;
3. Il Consiglio nomina per ogni Commissione:
  - **almeno un Delegato del Consiglio**, con poteri di indirizzo, coordinamento e raccordo istituzionale. Il Delegato del Consiglio partecipa ai lavori della Commissione, ne indirizza i lavori e condivide con il Presidente le tematiche da approfondire e gli obiettivi.
  - **un Presidente di Commissione**: designato su suggerimento del Delegato di riferimento.
4. Il Segretario è, invece, individuato all'interno della Commissione dal Presidente, qualora Egli lo ritenga opportuno;
5. La nomina a Componente della Commissione avviene con delibera del Consiglio; la composizione delle Commissioni viene pubblicata anche sul sito internet dell'Ordine;
6. Le dimissioni da Componente della Commissione devono essere rassegnate per iscritto ed hanno efficacia dalla data di ricezione della comunicazione da parte della Segreteria dell'Ordine;
7. Ciascun Componente delle Commissioni si impegna a porre la massima diligenza nell'espletamento del proprio incarico, conscio della fiducia insita nella designazione.

## ART. 3 - FUNZIONAMENTO E RIUNIONI

1. Nel corso della prima riunione, il presente Regolamento deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, da tutti i componenti, quale atto di adesione e di consapevole accettazione dell'attività di servizio da svolgere a favore della Categoria;
2. Il Presidente comunica al Consiglio dell'Ordine, entro due mesi dall'insediamento della Commissione, il programma annuale dei lavori e i relativi obiettivi, da definire di concerto con il Delegato del Consiglio, per quanto di competenza di quest'ultimo;
3. Il Presidente è altresì responsabile della raccolta delle firme di presenza alle riunioni della Commissione, ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi, nel rispetto del Regolamento per la Formazione Professionale Continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
4. Le Commissioni restano in carica sino a quando il Consiglio dell'Ordine successivo a quello che le ha nominate non provvede alla nomina delle nuove Commissioni. Il Consigliere Delegato esercita i più ampi poteri necessari al perseguimento delle finalità istituzionali della Commissione; egli illustra al Consiglio dell'Ordine i risultati dei lavori svolti, i quali, previa approvazione, possono essere oggetto di divulgazione, secondo le modalità stabilite dal Consiglio medesimo;
5. Le Commissioni si riuniscono periodicamente secondo un calendario annuale concordato tra Presidente e Delegato;



6. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine può a tal fine convocare riunioni periodiche di coordinamento e supervisione aperte a consiglieri, delegati e presidenti di commissioni.;
7. **Frequenza e Sede:** Devono tenersi almeno **quattro riunioni annue**, ad intervalli congrui rispetto agli obiettivi, presso la sede dell'Ordine, ovvero altra sede ovvero in teleconferenza. Qualora la riunione sia convocata presso la sede dell'Ordine, la fissazione della data della riunione, dovrà tenersi in orari di apertura della Segreteria e dovrà essere preventivamente concordata con gli uffici della Segreteria dell'Ordine;
8. **Convocazione:** L'avviso, contenente l'ordine del giorno, deve essere inviato via e-mail dal Presidente della Commissione, sentito il Consigliere Delegato, almeno **cinque giorni prima**;
9. Copia del calendario e della convocazione devono essere trasmessi alla segreteria dell'Ordine che verificherà e coordinerà con i delegati gli eventuali accavallamenti di date ed orari;
10. **Verbali:** Per ogni riunione va redatto un sintetico verbale, con indicazione dei temi discussi e del foglio presenze, inviato dal Presidente, o da un suo delegato, alla segreteria dell'Ordine;
11. Per la validità delle riunioni non occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Eventuali decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

#### ART. 4 - GRUPPI DI LAVORO E COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Ciascuna Commissione, ove ne ravvisi la necessità, per il tramite del Delegato, può sottoporre al Consiglio dell'Ordine la proposta di istituzione di gruppi di lavoro o sottocommissioni per specifici oggetti. Spetta al Consiglio dell'Ordine deliberarne l'eventuale istituzione, nonché definirne le modalità di funzionamento;
2. Il Consiglio dell'Ordine, anche su eventuale proposta della Commissione, può istituire gruppi di lavoro aperti alla partecipazione di enti, ordini e istituzioni pubbliche o private esterne, ovvero disporre che la Commissione, o singoli suoi componenti, partecipino a gruppi di lavoro aperti che prevedano il coinvolgimento di altri enti, ordini e istituzioni pubbliche o private esterne.

#### ART. 5 - DECADENZA E DURATA

1. La partecipazione alle riunioni è obbligatoria e le assenze devono essere giustificate;
2. L'assenza non giustificata a **tre riunioni consecutive** comporta la decadenza automatica del componente;
3. Le Commissioni restano in carica fino alla nomina delle nuove commissioni da parte del Consiglio successivo.

#### ART. 6 - DIVULGAZIONE E PROPRIETÀ SCIENTIFICA

1. Il Delegato riferisce periodicamente al Consiglio dell'Ordine in merito all'andamento dei lavori, al fine di consentire a quest'ultimo di programmare l'utilizzazione, la diffusione e la divulgazione, sia nei confronti degli iscritti sia all'esterno, degli elaborati della Commissione. Nessuna corrispondenza, notizia o elaborato della Commissione può essere divulgato senza la preventiva autorizzazione del Consiglio dell'Ordine.



2. I pareri, gli elaborati, le slides e le trattazioni realizzate dalle Commissioni e dai "Gruppi di studio dovranno avere un format istituzionale sempre corredato dal logo dell'Ordine e, ove ritenuto opportuno, dai loghi esclusivamente di enti di interesse per la categoria;
3. Periodicamente, anche tramite le circolari informative dell'Ordine, sono fornite agli iscritti informazioni sull'attività svolta dalle Commissioni;
4. La divulgazione dei lavori (studi, circolari, pareri) spetta esclusivamente al Consiglio dell'Ordine;

#### ART. 7 - DISPOSIZIONI ECONOMICHE E FORMATIVE

1. **Gratuità:** L'attività dei componenti è svolta a titolo gratuito; non sono ammessi compensi in denaro o in natura;
2. **Crediti Formativi:** La partecipazione dà diritto all'attribuzione di crediti formativi professionali (CFP), previa rilevazione delle presenze da parte del Presidente della Commissione;
3. **Spese:** Le spese di funzionamento della Commissione, regolarmente documentate, sono a carico dell'Ordine, previa autorizzazione preventiva da parte del Consiglio.

Il presente regolamento può essere modificato con delibera del Consiglio dell'Ordine.